

	ALLEGATO B	
	CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO AI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA	
	E METROPOLITANA DI TORINO	
	APPENDICE CONTRATTUALE ALLA SEZIONE II	
	Con la scrittura privata non autenticata, redatta in due ori-	
	ginali,	
	TRA	
	l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (di seguito anche de-	
	nominata "Agenzia per la Mobilità") con sede in Torino via	
	Belfiore 23/C, codice fiscale 97639830013, ente concedente	
	con riferimento ai servizi di cui alle sezione II del con-	
	tratto di servizio relativo ai servizi di mobilità urbana e	
	metropolitana di Torino sottoscritto in data _____	
	(unitamente alla Città di Torino, alla Società Infratraspor-	
	ti.To S.r.l. ed alla Società GTT S.p.A.), in questo atto rap-	
	presentata dall'ing. Cesare Paonessa, nato a Catanzaro il	
	13/05/1962, il quale sottoscrive il presente atto non in pro-	
	prio ma in qualità di direttore dell'area pianificazione e	
	controllo nonché di direttore generale f.f., domiciliato per	
	la carica presso la sede dell'Agenzia, in Torino via Belfiore	
	23/C	
	E	
	il soggetto concessionario, la Società G.T.T. S.p.A., con se-	
	de in Torino, Corso Turati, 19/6, iscritta nel Registro delle	
	Imprese di Torino al n° 08555280018, in questo atto rappre-	
	Proposta di Determinazione n. 63 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE	- 1 -

	ALLEGATO B	
	sentata da ....., nato .... il ...., domiciliato per la ca-	
	rica presso ..... e, pertanto, in legale rappresentanza	
	della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione in data ....., verbale n. ....	
	premesse:	
	- che in data _____ è stato sottoscritto il contratto di	
	servizio relativo ai servizi di mobilità urbana e metropo-	
	litana di Torino (di seguito per brevità contratto) che,	
	con riferimento alle premesse, alla Sezione I Parte gene-	
	rale e alla Sezione II - Servizio di trasporto pubblico	
	locale urbano e suburbano- viene richiamato in tutte le	
	sue disposizioni ed in particolare:	
	o l'art. 29, comma 6 del contratto stabilisce che "il va-	
	lore annuale delle compensazioni economiche degli ob-	
	blighi di servizio è definito annualmente mediante ap-	
	provazione preventiva del Piano di esercizio annuale, è	
	calcolato sulla base delle compensazioni unitarie di	
	cui al successivo comma 7 ed è oggetto di specifica ap-	
	pendice contrattuale."	
	o il primo periodo del comma 1 dell'art. 30 prevede che	
	"Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un	
	dodicesimo dell'importo annuo definito ai sensi del-	
	l'articolo 29. comma 6."	
	o l'articolo 13 del contratto prevede che "eventuali mo-	
- 2 -	Proposta di Determinazione n. 63 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE	

*dificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II, III, IV e V) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti";*

o l'articolo 15, comma 7, del contratto prevede che

*"[...]Le revisioni che hanno ad oggetto le condizioni contrattuali di una specifica sezione sono determinate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e stipulate tra detto Ente e il Concessionario.";*

- che le parti intendono attuare le disposizioni di cui agli artt. 29, comma 6 e 30 del contratto definendo il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio sulla base delle risorse impegnate dall'Agenzia per la Mobilità con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ in quanto rese disponibili dalla Regione Piemonte per effetto della D.G.R. n. 35-2942 del 28/11/2011 con cui la Regione Piemonte ha approvato misure urgenti in materia di servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2012-2014 riducendo le risorse rese disponibili nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti con gli enti soggetti di delega ai sensi della LR. 1/2000 per il finanziamento dei servizi minimi del programma triennale 2007-2009 cui il contratto con riferimento alla presente Sezione si adeguerà nel corso della sua durata con una razionalizza-

	ALLEGATO B	
	zione dei servizi minimi;	
	- che le parti, di comune accordo e con specifico riferimen-	
	to alla Sezione II, hanno ritenuto necessario apportare le	
	integrazioni e modifiche agli 23, 25 e 28 del contratto,	
	di seguito meglio descritte, al fine di:	
	o definire le procedure di redazione, approvazione e mo-	
	difica del Piano di esercizio annuale;	
	o dettagliare le modalità di accesso alle banche dati a-	
	ziendali per la visione e acquisizione delle informa-	
	zioni relative ai dati giornalieri di produzione del	
	servizio;	
	o individuare un organismo paritetico deputato alla ge-	
	stione del contratto di servizio;	
	tutto quanto sopra premesso si stabilisce	
	<b>Articolo 1 - Premesse</b>	
	1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante	
	e sostanziale della seguente appendice contrattuale.	
	<b>Articolo 2 - Definizione del valore annuale del</b>	
	<b>contratto relativamente alla Sezione II</b>	
	1. Il valore annuale delle compensazioni economiche degli ob-	
	blighi di servizio è definito in € 148.562.200,00 oltre	
	I.V.A.	
	2. Il valore di cui al comma 1 è definito sulla base delle	
	compensazioni economiche unitarie risultanti dall'offerta	
- 4 -		
	Proposta di Determinazione n. 63 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE	

	ALLEGATO B	
	(art. 29, comma 7 del contratto) e dalla seguente produ-	
	zione di servizi media annua programmabile per l'intera	
	durata del contratto sulla base delle risorse economiche	
	impegnabili alla data della stipula della presente appen-	
	dice:	
	- Linea tranviaria 4 = 1.850.000 vett*km annue	
	- Altre linee tranviarie = 5.000.000 vett*km annui	
	- Linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18	
	metri o superiore = 11.500.000 vett*km annui	
	- Altre linee esercite con autobus = 25.700.000 vett*km	
	annui.	
	<b>Articolo 3 - Modifiche all'art. 23 del contratto</b>	
	1. L'art. 23, comma 1 del contratto è sostituito dal seguen-	
	te:	
	<i>"1. La presente Sezione disciplina i rapporti tra l'Agenzia</i>	
	<i>per la Mobilità e il soggetto concessionario in merito</i>	
	<i>all'affidamento della gestione del Servizio di Trasporto Pub-</i>	
	<i>blico Locale nell'ambito della rete descritta nel "Programma</i>	
	<i>di Servizio - PS" (Allegato II.1 al Contratto), definito</i>	
	<i>dall' Agenzia per la Mobilità come successivamente specifica-</i>	
	<i>to, e riportante, per ciascuna delle Linee oggetto del pre-</i>	
	<i>sente Contratto, le caratteristiche del servizio che dovrà</i>	
	<i>essere erogato.</i>	
	2. Dopo il comma 3 dell'art. 23 del contratto sono inseriti i	
	Proposta di Determinazione n. 63 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE	- 5 -

seguenti commi:

"4. I servizi di trasporto pubblico locale del bacino di corona metropolitana afferenti ai comuni di Settimo T.se, Chieri e Moncalieri, costituiscono servizi connessi ai servizi di cui alla presente sezione II ai sensi e nei limiti di cui al precedente articolo 2.

5 Sulla base delle indicazioni del Programma di Servizio il Concessionario genera il proprio "Preventivo del Programma di Esercizio - PPE"; il PPE dovrà approssimare al meglio il PS, salvo le varianti eventualmente proposte e opportunamente giustificate da parte del Concessionario e autorizzate da parte dell'Ente Concedente e non potrà in nessun caso prevedere una produzione annua complessiva inferiore a quella indicata nel PS.

6. Il PPE è approvato dall'Ente concedente. Il Concessionario è tenuto a erogare la produzione dei servizi di cui al PPE approvato, ivi descritti, per ciascuna linea del sistema, secondo la distribuzione giornaliera e annua descritte:

7. La produzione annua dei servizi di cui al PPE approvato viene calcolata utilizzando il "Calendario Annuale Standard - CS" che costituisce la sintesi delle variazioni previste nei vari periodi dell'anno della produzione giornaliera complessiva di sistema rispetto a quella richiesta nelle giornate tipo di riferimento (feriale, sabato, festiva del periodo

scolastico invernale). Tale modulazione è da intendersi riferita esclusivamente all'intero sistema di trasporto oggetto della presente Sezione II; il servizio offerto da ogni singola linea potrà quindi discostarsi anche sensibilmente, così come specificato nel PS e nel PPE. Il CS, ai fini del riconoscimento corrispettivo delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, è convenzionalmente assunto costante per l'intera durata del contratto di servizio. Pertanto non sono previste variazioni delle percorrenze annue tali da determinare modifiche al corrispettivo contrattuale conseguenti all'applicazione del calendario dell'anno corrente.

8. Il PPE approvato, applicato al calendario reale dell'anno in corso, costituirà il "Programma di Esercizio - PE" di riferimento per tale anno.

9. Il PE sarà oggetto di revisione annuale con le seguenti modalità:

ogni anno l' Agenzia per la Mobilità fornirà al concessionario gli indirizzi per la redazione del PPE relativo all'anno seguente, nel quadro delle risorse disponibili e fornendo indicazioni in merito all'utilizzo di eventuali risparmi derivanti dalle variazioni autorizzate;

nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente alinea il concessionario, entro 30 giorni solari dal loro ricevimento, dovrà predisporre e far pervenire all'Agenzia per la Mobilità

un proposta di PPE per l'anno seguente, redatta sulla base delle caratteristiche di servizio correnti (velocità commerciale, programmi di esercizio delle singole linee, percorsi, etc.);

entro i successivi 30 giorni solari l'Agenzia per la Mobilità, valutata la proposta e richieste eventuali modifiche, approverà il PPE per l'anno seguente.

10. Il PE assume valenza contrattuale. La produzione annua complessiva sarà calcolata applicando la produzione giornaliera di riferimento indicata nel PE al "Calendario Annuale Standard" così come indicato nel PS. Eventuali variazioni della produzione annua così calcolata rispetto a quella contrattuale saranno valorizzate ai sensi del successivo art.29.

11. (Caratteristiche del Programma di Servizio definito dall'Agenzia per la Mobilità)

11.1 Il Programma di Servizio (PS) suddivide le linee costituenti il Sistema di Trasporto, come segue:

A) a seconda del modello di esercizio previsto, in:

- linee a intervallo: linee la cui caratteristica prevalente non risulta tanto l'orario di partenza delle singole corse, quanto il rispetto dell'intervallo programmato dei passaggi alle singole fermate (variabile in funzione dei periodi della giornata);
- linee a orario cadenzato: linee le cui corse sono rego-

late a orario ma che, in virtù del cadenzamento degli orari nel corso della giornata, risultano assimilabili alle linee a intervallo (seppur con una frequenza dei passaggi normalmente inferiore);

- linee a orario puro: linee per le quali il vincolo è costituito dal rispetto degli orari di partenza/arrivo delle singole corse;
- linee a chiamata

B) a seconda della tipologia del servizio, in:

- linee comunali di Torino: linee il cui percorso risulta interno ai confini della Città di Torino, a loro volta suddivise in:

- o portanti: carico massimo superiore a 600 pax/ora per direzione, trasportano più di 25mila pax/giorno ciascuna;

- o ordinarie: carico massimo compreso tra 200 e 650 pax/ora per direzione, trasportano da 5mila a 25mila pax/giorno ciascuna;

- o complementari: carico massimo inferiore a 100 pax/ora per direzione, trasportano meno di 2mila pax/giorno ciascuna;

- linee direttrici: linee di collegamento tra i Comuni esterni e Torino, a loro volta suddivise in:

- o principali: carico massimo superiore a 400

	ALLEGATO B	
	<i>pax/ora per direzione, trasportano più di 9mila</i>	
	<i>pax/giorno ciascuna;</i>	
	<i>o secondarie: carico massimo compreso tra 200 e 400</i>	
	<i>pax/ora per direzione, trasportano da 2mila a</i>	
	<i>8mila pax/giorno ciascuna;</i>	
	<i>- linee integratrici/complementari (con carico massimo</i>	
	<i>inferiore a 300 pax/ora per direzione, trasportano meno</i>	
	<i>di 4mila pax/giorno ciascuna):</i>	
	<i>o linee comunali e di collegamento ai Comuni ester-</i>	
	<i>ni a Torino;</i>	
	<i>o linee di prossimità, che penetrano entro i confi-</i>	
	<i>ni di Torino;</i>	
	<i>- Servizi metropolitani: linee di collegamento tra Comu-</i>	
	<i>ni, che effettuano un ridotto numero di fermate in To-</i>	
	<i>rino;</i>	
	<i>- Servizi speciali: linee principalmente finalizzate a</i>	
	<i>servire poli scolastici o produttivi;</i>	
	<i>- Servizi a chiamata.</i>	
	<i>11.2. Per ciascuna delle linee oggetto del presente Contratto</i>	
	<i>vengono specificati nel PS:</i>	
	<i>- Percorso, lunghezza e fermate principali;</i>	
	<i>- Tipo di regolazione (a intervallo, a orario cadenzato o</i>	
	<i>a orario);</i>	
	<i>- Tipo di Linea (comunale, direttrice, integratrice, e-</i>	
- 10 -		
	Proposta di Determinazione n. 63 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE	

	<i>xtraurbana, speciale, a chiamata);</i>	
	<i>- Tipo del veicolo da impiegare (tram o autobus con indi-</i>	
	<i>cazione della capacità unitaria calcolata utilizzando</i>	
	<i>uno standard di 4 posti in piedi al mq);</i>	
	<i>- Velocità commerciale di riferimento a inizio contratto;</i>	
	<i>11.3. Per le linee a intervallo o a orario cadenzato vengono</i>	
	<i>specificati:</i>	
	<i>- capacità oraria per periodo della giornata;</i>	
	<i>- quantità di corse, produzione (veicoli*km);</i>	
	<i>- capacità offerta (posti*km) per ciascun periodo della</i>	
	<i>giornata e/o per l'intera giornata;</i>	
	<i>11.4. Per le linee a orario vengono specificati:</i>	
	<i>- periodo di effettuazione;</i>	
	<i>- orari di partenza/arrivo delle singole corse;</i>	
	<i>- orari indicativi di passaggio alle fermate intermedie.</i>	
	<i>12. (Caratteristiche del Preventivo del Programma di Eserci-</i>	
	<i>zio formulato dal Concessionario)</i>	
	<i>12.1 (Descrizione del PPE) Il PPE relativo alle linee a in-</i>	
	<i>tervallo o a orario cadenzato riporta, per ciascuna delle tre</i>	
	<i>giornate tipo (feriale, sabato e festiva) e per ciascuna del-</i>	
	<i>le linee interessate la produzione programmata (in termini di</i>	
	<i>vett*km commerciali e posti*km) relativa sia all'intera</i>	
	<i>giornata che alle fasce orarie indicate nel PS.</i>	
	<i>12.2 La produzione annua complessiva sarà calcolata applican-</i>	
	Proposta di Determinazione n. 63 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE	- 11 -

do la produzione giornaliera di riferimento indicata nel PPE al "Calendario Annuale Standard".

12.3 Il PPE relativo alle linee a orario riporta, per ciascuna delle linee e delle corse indicate nel PS, la periodicità di effettuazione delle stesse, gli orari di passaggio previsti alle principali fermate e la produzione annua (in termini di vett.\*km commerciali e posti\*km) calcolata sulla base del "Calendario Annuale Standard".

12.4 Il PPE relativo alle linee a chiamata riporta, per ciascuna delle linee e delle corse indicate nel PS, la fascia oraria di disponibilità del servizio, i poli territoriali serviti e gli itinerari ammissibili, la produzione annua massima (in termini di vett\*km commerciali e posti\*km) calcolata sulla base del "Calendario Annuale Standard".

12.5. Tutti i calcoli saranno riferiti a corse, vett\*km commerciali, ovverosia al netto delle percorrenze "tecniche" per collegamenti deposito-linea, linea-deposito e/o deposito-deposito; le "percorrenze tecniche si intendono, pertanto, interamente compensate nell'ambito delle compensazioni economiche contrattuali erogate per le vett.\*km commerciali."

#### **Articolo 4 - Modifiche all'art. 26 del contratto**

1. L'art. 26, comma 1 del contratto di servizio è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della gestione del contratto e della programma-

zione dei servizi di cui alla presente sezione, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Agenzia per la Mobilità, l'accesso da postazione remota (on line) alle banche dati aziendali per la visione e acquisizione di dati elementari (attraverso strumenti informatici condivisi) relativi ai dati giornalieri di produzione del servizio.

In particolare il concessionario rende consultabili e/o scaricabili, al termine di ogni giornata di esercizio, i dati relativi al servizio reso in un formato che sia fruibile in maniera automatica dai sistemi informatici dell'Agenzia (es. XML o csv).

Tale operazione dovrà avvenire preferibilmente esponendo un url interrogabile dall'Agenzia.

I file dovranno contenere anche gli indicatori già oggi elaborati e messi a disposizione da GTT, con l'aggiunta delle informazioni relative a:

- corse effettuate per ogni linea
- chilometri percorsi per ogni linea
- numero di veicoli impegnati e tempo di giro per ogni linea e per ogni fascia oraria;
- la velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato (regolarità del servizio a intervallo e puntualità dei servizi ad orario) per

	<i>ciascuna singola linea e per fasce orarie;</i>	
	<i>- il numero dei passeggeri saliti o numero validazioni</i>	
	<i>per singola corsa (contemporaneamente all'avvio del</i>	
	<i>BIP).</i>	
	<i>- In ogni caso il concessionario si obbliga a dare evi-</i>	
	<i>denza delle formule utilizzate per il calcolo dei sud-</i>	
	<i>detti indicatori."</i>	
	<b>Articolo 5 - Modifiche all'art. 28 del contratto</b>	
	1. L'art. 28 del contratto è sostituito dal seguente:	
	"1 ( <u>Modifiche a valenza contrattuale</u> )	
	1.1 Il PE può essere modificato su semplice iniziativa	
	dell'Agenzia per la Mobilità, sentito il concessionario e va-	
	lutate le eventuali esigenze organizzative di quest'ultimo. I	
	servizi oggetto del presente contratto potranno essere ripro-	
	grammati ed integrati anche con servizi afferenti l'area me-	
	tropolitana di Torino non ricompresi nel presente contratto.	
	1.2. Ogni modifica non temporanea alle linee - vale a dire di	
	durata superiore a trenta giorni per le linee automobilisti-	
	che e di durata superiore ai 60 giorni per le linee tranvia-	
	rie - alla lunghezza delle linee, al numero delle corse si	
	traduce in variazione della produzione contrattuale, dà luogo	
	a variazione del PE e assume valenza contrattuale.	
	1.3 Le modifiche non temporanee devono essere approvate e au-	
	torizzate dall'Agenzia per la Mobilità e genereranno, dalla	
- 14 -		
	Proposta di Determinazione n. 63 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE	

data indicata nell'autorizzazione, una compensazione nascente (o cessante) sulla base delle compensazioni economiche unitarie di cui all'articolo 29.

1.4 Ogni modifica non temporanea (di durata superiore a trenta giorni per le linee automobilistiche e di durata superiore ai 60 giorni per le linee tranviarie) del materiale rotabile utilizzato su una linea e, contestualmente, della quantità di corse atta a mantenere la capacità offerta oraria prescritta per la linea darà luogo a variazione del PE e dovrà essere portata ad approvazione preventiva da parte dell'Agenzia.

1.5 Nel caso di lavori straordinari interessanti l'infrastruttura tranviaria di durata superiore ai 60 giorni, tenuto conto dei costi fissi e del canone di infrastruttura, le parti definiranno le modalità di gestione della linea e le relative compensazioni contrattuali secondo le modalità previste all'art. 15 del contratto

1.6 Le modifiche a valenza contrattuale aventi durata definita nel tempo e autorizzate dall'Agenzia per la Mobilità determineranno una variazione del corrispettivo contrattuale corrispondente all'effettivo numero di giorni in cui hanno avuto luogo. Nel caso in cui dette modifiche fossero introdotte in via permanente, le variazioni di corrispettivo saranno determinate dall'Agenzia per la Mobilità sulla base del calendario standard.

1.7 Costituiscono altresì modifiche contrattuali in aumento e/o in diminuzione i servizi erogati in occasione di eventi occasionali già ricompresi nel PE, nei limiti della produzione programmata e con riferimento a quella effettivamente erogata.

1.8 Il Concessionario può richiedere variazioni al PE. Per tale fine deve produrre tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica della fondatezza della richiesta, ferma restando in capo all'Agenzia per la Mobilità l'esclusiva competenza in merito alla valutazione e all'eventuale autorizzazione delle variazioni richieste. Le modifiche non autorizzate, oltre a non dare diritto a variazione dei corrispettivi, sono vietate e sanzionabili.

1.9 Per le modifiche a valenza contrattuale contemplate nel presente articolo il Concessionario è obbligato a prestare il servizio alle condizioni del presente contratto nei limiti previsti dal precedente articolo 2.

1.10 L'Agenzia per la Mobilità, qualora il soggetto concessionario, reiteratamente, non provveda a dare esecuzione alle variazioni di servizio disposte e autorizzate, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18 nonché di revocare l'affidamento ai sensi dell'art. 19, si riserva di attuare le procedure necessarie per garantire l'erogazione di tale servizio (anche avvalendosi di altre im-

prese e rivalendosi sul Concessionario per le maggiori spese eventualmente sostenute).

## 2. (Modifiche a carattere gestionale)

2.1. Ogni modifica temporanea (di durata non superiore a trenta giorni per le linee automobilistiche e di durata non superiore ai 60 giorni per le linee tranviarie) operata dal Concessionario (comprese le variazioni di materiale rotabile utilizzato) non ha valenza contrattuale, ma gestionale, e non darà luogo a variazioni di corrispettivo pur generando temporaneamente produzioni differenti rispetto a quelle previste dal Programma di Esercizio: in ogni caso il Servizio erogato dovrà essere il più aderente possibile a quanto previsto dal programma di Esercizio, in particolar modo riguardo all'estensione del servizio, alle corse effettuate e alla capacità offerta.

2.2 Le variazioni gestionali sono comunicate in rendiconti mensili sulla base delle informazioni richieste ai sensi dell'art.26 del contratto.

2.3 Il degrado di velocità commerciale può dare luogo a temporanee variazioni di produzione, dal momento in cui intervengono sino alla riprogrammazione delle linee interessate. Esse comunque, pur avendo effetto sulla quantità di risorse necessarie al servizio, non hanno in linea di principio effetto contrattuale e non danno luogo a variazioni di corri-

spettivo.

2.4 In considerazione del fatto che consistenti variazioni non temporanee di velocità commerciale relative all'intero sistema oggetto del contratto possono modificare il rapporto di copertura dei costi da parte dei ricavi e dei corrispettivi, il Soggetto concessionario, qualora il sistema di monitoraggio evidenzi una variazione di velocità commerciale dell'intero sistema su base mobile annua superiore a 0,5 km/ora potrà chiedere in corrispondenza alla redazione del PPE per l'anno seguente una variazione percentuale delle compensazioni economiche unitarie pari alla differenza tra la variazione di velocità commerciale registrata come sopra specificato e 0,5<sup>1</sup>.

2.5 L'insieme delle variazioni gestionali (sommando quelle positive e quelle negative) darà luogo alla fine di ogni anno contrattuale a un montante di produzione in veicoli\*km che non dovrà superare il valore di 1,5% in più o in meno rispetto al valore di produzione risultante dal PE approvato. Le eventuali variazioni gestionali eccedenti il predetto limite dello 1,5% saranno considerate variazioni contrattuali e trattate ai sensi del precedente punto 1.

<sup>1</sup> ES.:  $V_C \text{ sistema, anno 1} = 17,22 \text{ km/ora}$ ;  $V_C \text{ sistema, anno 2} = 16,34 \text{ km/ora}$  (valori in media mobile annua)

- ➔ variazione (anno2 vs. anno1) =  $16,34 - 17,22 = -0,88 \text{ km/ora}$
- ➔ eccedenza rispetto al valore di 0,5 =  $0,88 - 0,5 = 0,38$
- ➔ variazione di corrispettivo richiedibile =  $+ 0,38\%$

3. L'Agenzia per la Mobilità si riserva la possibilità di individuare, d'intesa con il soggetto concessionario, le variazioni da apportare al Programma di Esercizio al fine di ricondurre il montante di produzione eventualmente eccedente il rapporto di cui al precedente comma nei termini ivi previsti.

4. Il soggetto concessionario è obbligato a comunicare all'Concedente Agenzia per la Mobilità qualsiasi sospensione o variazione di esercizio temporanea entro il giorno stesso o, in caso di comprovata impossibilità, entro il primo giorno lavorativo successivo, a tramite posta elettronica certificata."

#### **Articolo 6 - Costituzione del Comitato di gestione del contratto con riferimento alla Sezione II**

1. Al fine di facilitare la gestione del contratto relativamente alla Sezione II, è costituito il "comitato tecnico di gestione del contratto - servizio di tpl urbano e suburbano".

2. Il comitato ha funzione di assistenza alle parti contrattuali (soggetto concessionario e Agenzia per la Mobilità) nella gestione e monitoraggio permanente dei servizi.

3. Le funzioni di segreteria del comitato e il relativo onere sono a carico dell'Agenzia per la Mobilità. La partecipazione ai lavori del comitato non comporta riconoscimento di compensi (o gettoni di presenza).

4. I compiti del comitato riguardano nello specifico:

- criticità rilevanti manifestatesi in merito al rispetto del Piano d'esercizio (quali, ad esempio, discordanze relative a percorsi, fermate, orari e frequenza di effettuazione delle corse, ovvero mancata effettuazione o errata rendicontazione delle corse);
- mancati adempimenti correlati alla gestione delle modifiche delle condizioni contrattuali (in relazione, ad esempio, alla tempistica di adeguamento del Piano d'esercizio, a fronte di modifiche autorizzate dall'ente concedente);
- rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative del "parco autobus" impiegato nei servizi in concessione, con particolare riferimento agli esiti delle verifiche relative allo stato di manutenzione/funzionamento delle dotazioni funzionali dei veicoli (impianto climatizzazione, pedane disabili, impianto audio-video, ecc.);
- attività di monitoraggio dei "fattori di qualità" del sistema e valutazione degli eventuali scostamenti dai valori standard minimi contrattuali definiti;
- eventuali attività di monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, secondo quanto previsto dagli obiettivi di miglio-

	ramento definiti dalla "Carta della qualità dei servizi" e/o dalle risultanze delle indagini di "Customer Satisfaction" messe a disposizione da parte del soggetto concessionario;	
	- mancata/errata/incompleta trasmissione all'Agenzia per la mobilità di specifica documentazione informativa prevista dal contratto (es. ricavi da traffico, calendario delle rilevazioni del monitoraggio dell'utenza, costi aziendali, aggiornamento "parco autobus", ecc.);	
	- stato di attuazione ed avanzamento del "programma di manutenzione" e del "programma di pulizia" dei veicoli, come definiti dal soggetto concessionario, ed analisi degli esiti delle attività di vigilanza svolte dall'ente concedente in merito alle verifiche relative alla pulizia e stato di conservazione/funzionalità dei veicoli;	
	- quantificazione dell'ammontare delle eventuali penali, nei limiti di quanto riportato nel contratto;	
	- quantificazione delle variazioni delle compensazioni economiche per le eventuali variazioni di produzione dei servizi;	
	- eventuali altri adempimenti correlati con la gestione del contratto e/o con il monitoraggio del servizio in affidamento.	

	ALLEGATO B	
	5. Il comitato, formalmente costituito adotta un regolamento di funzionamento.	
	6. In occasione di ogni riunione del comitato deve essere redatto un verbale, nel quale devono essere indicati:	
	- Luogo, ora di inizio e termine;	
	- Ordine del giorno della seduta;	
	- Nominativo degli intervenuti;	
	- Estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dai rappresentanti designati;	
	- Resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuali annotazione delle osservazioni delle parti.	
	<b>Articolo 7 - Spese contrattuali e di registrazione</b>	
	1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'appendice contrattuale sono a totale carico del soggetto concessionario.	
	2. Agli effetti fiscali la presente appendice contrattuale sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.	
	Torino, lì _____	
	Per il Concessionario	Per l'Agenzia per la Mobilità
		tà
- 22 -	Proposta di Determinazione n. 63 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE	

